



Regolamento dell'Università degli Studi "Link Campus University" per l'istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di istituzione e copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 230/2005.

Art. 2 - Istituzione di posti - convenzioni

1. L'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito, LCU) può stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca che prevedano l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario con oneri finanziari interamente a carico dei predetti soggetti.

2. Le convenzioni di cui al precedente articolo sono stipulate dal legale rappresentante di LCU e devono espressamente definire:

- il programma di ricerca;
- le risorse messe a disposizione;
- la durata.

Art. 3 - Modalità di copertura dell'incarico

1. La copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato avviene tramite conferimento di appositi incarichi a:

- soggetti che abbiano conseguito l'idoneità, ai sensi della Legge n. 210/98, o l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010, per la fascia dei professori ordinari in settori concorsuali coerenti con il progetto di ricerca;
- soggetti, anche dipendenti presso gli enti finanziatori, che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione. In tale caso è richiesto il possesso di requisiti all'interno del seguente elenco:
 - svolgimento di documentata attività di ricerca e/o di attività didattica in Italia o all'estero;;
 - rilevanza della produzione scientifica con particolare riferimento al settore concorsuale relativo al posto di professore straordinario;



- svolgimento di attività imprenditoriale o professionale particolarmente significativa nell'area oggetto del programma.

2. Gli incarichi sono attribuiti con conferimento diretto.

Art. 4 - Conferimento diretto

1. L'Ente finanziatore formula al Consiglio della Scuola per le attività undergraduate e graduate la proposta corredata del progetto di ricerca indicando il soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1.

2. Il Consiglio della Scuola per le attività undergraduate e graduate trasmette al Senato Accademico, che esprime parere, la valutazione della candidatura proposta e la relativa documentazione.

3. Il Senato Accademico trasmette al Comitato Esecutivo la proposta di conferimento del posto di professore straordinario a tempo determinato.

4. Il Comitato Esecutivo delibera in merito alla proposta di conferimento del posto di professore straordinario a tempo determinato formulata dal Senato Accademico.

Art. 5 - Conferimento dell'incarico

1. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta.

2. Il contratto di diritto privato, che si instaura con il professore straordinario, è sottoscritto dal legale rappresentante di LCU e deve contenere tra l'altro le seguenti indicazioni.

- la data d'inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
- il trattamento previdenziale e assicurativo;
- la struttura di afferenza;
- il settore concorsuale di riferimento;
- il regime di impegno orario.

3. Gli incarichi hanno la durata di un anno e possono essere rinnovati per un periodo di uguale durata.



4. Gli incarichi di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Ateneo.

Art. 6 - Trattamento giuridico ed economico

1. Per tutto il periodo di durata del rapporto al soggetto titolare dell'incarico è riconosciuto lo status giuridico dei professori ordinari ed il trattamento economico pari a quello del professore ordinario di ruolo, classe iniziale, con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito, nonché eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell'atto convenzionale sottoscritto con l'Ente proponente.

Art. 7 - Incompatibilità

1. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

2. I titolari dei predetti incarichi non possono essere dipendenti di LCU né di altra istituzione universitaria italiana.

3. Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii.

Art. 8 - Attribuzione compiti didattici

1. La Scuola per le attività undergraduate e graduate provvede alla definizione delle attività didattiche da assegnare ai titolari degli incarichi ed al periodo di svolgimento delle stesse, tenuto conto del regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

Art. 9 - Decadenza e risoluzione del rapporto

1. Decadono dal diritto allo svolgimento dell'incarico coloro che entro il termine appositamente fissato da LCU non si presentino per la presa di servizio, salvi giustificati e documentati motivi.

2. In caso di dimissioni volontarie del titolare dell'incarico il rapporto si intende risolto previa comunicazione a LCU almeno novanta giorni prima della data di dimissione.

3. Le dimissioni volontarie del titolare non pregiudicano la riassegnazione del contratto ad altra persona per il tempo rimanente.



Art. 10 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento è approvato con delibera del Comitato Tecnico Ordinatore di LCU ai sensi del Titolo III “Norme finali e transitorie” dello Statuto di Autonomia di LCU. Durante il regime transitorio si applicano le norme di cui al predetto Titolo III.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Presidente del Comitato Tecnico Ordinatore e pubblicato sul sito web dell’Ateneo nonché affisso nelle bacheche di LCU. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.